



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  
E DEL TURISMO**

**VISTO** l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

**VISTO** il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

**VISTO** l'art. 35, comma 2 ter, del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii., che prevede che le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;

**VISTO** il Decreto di rilascio della compatibilità Ambientale DSA-DEC-2009-0000431 del 07.05.2009 relativo al progetto di un metanodotto denominato "Biccari - Campochiaro", di lunghezza pari a 70,6 km, diametro di 1200 mm e pressione massima di esercizio di 75 bar, che si sviluppa nelle Regioni Puglia Campania e Molise, presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.;

**VISTA** la nota DSA-2009-0012279 del 20.05.2009 con cui è stato notificato alla Società proponente, nonché alle altre Amministrazioni interessate, il suddetto decreto, con allegato parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 185 del 15.12.2008;

**VISTA** la prescrizione A.14) del decreto di compatibilità ambientale prot. DSA-DEC-2009-0000431 del 07.05.2009 che nel seguito si riporta:

*"Per assicurare la congruità del progetto con le tutele poste in essere nei siti di Rete Natura 2000 interferiti, è opportuno impartire le seguenti prescrizioni:*

- nell'attraversamento delle aree SIC "Sorgenti ed Alta Valle del Fiume Fortore (SIC-IT80020010), Bosco do Castelvetere in Valfortore (SIC/ZPS-IT8020006), Bosco di




Castelpagano(SIC IT 8020005), Sella di Vinchiaturo( SIC IT /7222296), Gallinola - Monte Miletto – Monti del Matese (SIC – T7222287):

- i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione delle specie faunistiche, cioè nel periodo febbraio – luglio per salvaguardare la riproduzione delle specie che nidificano a terra, e non potranno essere effettuati in contemporanea con le periodiche attività di manutenzione dei canali;
- le aree di cantiere, tranne che per l'uscita in area agricola del SIC "Sorgenti ed Alta Valle del Fiume Fortore dovranno essere allestite al di fuori delle perimetrazioni dei siti della Rete Natura 2000 e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla fauna; l'illuminazione del cantiere dovrà essere dimensionata alle effettive esigenze di lavoro e non dovrà essere orientata oltre l'area del cantiere stesso;
- l'ampiezza della fascia di lavoro dovrà essere ridotta a m 18 e per i lavori di cantiere dovranno essere utilizzati veicoli pesanti che rientrano nelle ultime due categorie EURO vigenti;
- la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere, dovrà essere ripristinata per struttura, fisionomia ed età;
- per tutti gli impianti arborei ed arbustivi che saranno realizzati devono essere previsti interventi di manutenzione per almeno 3 anni successivi all'impianto; inoltre dovrà essere favorita, per via naturale o artificiale, la ricostruzione del manto erbaceo ed arbustivo con le medesime specie che vegetano spontaneamente sulle aree oggetto dell'intervento e laddove compatibile con la realizzazione degli interventi previsti, dovrà essere evitato il taglio della vegetazione arborea; percorsi, le piazzole e le carraie di accesso alle aree d'intervento, dovranno interferire il meno possibile con gli habitat naturali e per quanto possibile, utilizzando percorsi ed aree alternative;
- in particolare l'attraversamento del fiume Fortore dovrà essere effettuato con la tecnica del minitunnel con foro in entrata al di fuori del SIC (Km. 28.100) omonimo ed uscita sul terreno agricolo antistante il fiume in territorio SIC (Km. 28.800)".

**VISTA** la nota prot. REINV/INIPU/134/TRT del 13.03.2015, acquisita al prot. DVA-2015-0008900 del 01.04.2015, con cui la Società Snam Rete Gas ha chiesto una revisione delle modalità di ottemperanza alla prescrizione n. A.14) del sopra citato decreto di compatibilità ambientale del metanodotto "Biccari – Campochiaro";

**PRESO ATTO** che, a supporto della sopra detta richiesta, la Snam Rete Gas ha fornito una "Relazione illustrativa 16.03.2015";

**PRESO ATTO** che la richiesta di revisione della prescrizione A.14) è riferita ai lavori interessanti le seguenti aree della Rete Natura 2000:



- SIC IT8020016 “*Sorgenti ed alta Valle del Fiume Fortore*” (che include il SIC IT8020016 “*Sorgenti ed alta Valle del Fiume Fortore*”) nella Regione Campania interessato dall’esecuzione di un minitunnel nel tratto che attraversa il Fiume Fortore;
- SIC IT7222287 “*La Gallinola-Monte Miletto-Monti del Matese*” nella Regione Molise interessato dalle seguenti opere:
  - impianto di lancio/ricevimento PIG-Trappola in Comune di Campochiaro;
  - uno sviluppo di 1200 m di linea (compreso l’attraversamento della ferrovia Isernia-Campobasso);
  - lavori sul PIL 9 del nuovo metanodotto, all’interno dell’impianto esistente Snam Rete Gas nel Comune di Guardiaregia;

**PRESO ATTO** che:

- per quanto concerne le realizzazioni del minitunnel per l’attraversamento del SIC IT8020016 “*Sorgenti ed alta Valle del Fiume Fortore*” (in Regione Campania), la richiesta di revisione delle modalità di ottemperanza alla prescrizione è motivata dall’impossibilità tecnica di completare detto attraversamento nella finestra temporale indicata nella prescrizione stessa, in quanto la realizzazione del micro tunnel comporta una durata minima dei lavori di 10 mesi e deve essere effettuata in continuo in quanto per tale tipologia di intervento non è possibile incorrere in fermi e/o sospensioni delle attività;
- la Snam Rete Gas S.p.A., a seguito degli approfondimenti condotti, ha proposto delle misure di mitigazione ritenute, a proprio avviso, in grado di soddisfare ugualmente le esigenze di tutela del sito, pure a fronte di un prolungamento del periodo di lavoro per la realizzazione dell’attraversamento;
- per quanto riguarda invece i lavori da effettuarsi nell’area SIC IT7222287 “*La Gallinola-Monte Miletto-Monti del Matese*” nella Regione Molise, la richiesta di poter procedere nell’immediato al completamento delle opere sopra elencate, si basa sulla necessità di ultimare le lavorazioni di scavo iniziate e sospese, in modo da terminare le attività di costruzione e di procedere con attività di ripristino dello stato “*quo-ante*”;

**VISTA** la nota prot DVA-2015-0009525 del 09.04.2015 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha chiesto alla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS di volersi esprimere in merito alla summenzionata richiesta della Società Snam rete Gas, ed a tal fine ha trasmesso la “*Relazione illustrativa*”, completa di allegati, fatta pervenire da quest’ultima;

**VISTA** la nota prot. n. 9898 del 30.01.2015 con cui la Regione Molise, sulla base di uno specifico parere dell'ARPA, si esprime positivamente in ordine ad una precedente richiesta di deroga alla medesima prescrizione A.14) avanzata alla stessa Regione da parte della Società appaltatrice dei lavori (limitatamente alle attività che interferiscono con i SIC della Regione Molise);

**VISTA** la nota prot. n. 323378 dell'11.05.2015, con cui la Regione Campania comunica di ritenere, con riferimento alle aree: SIC-IT8020016 "*Sorgenti ed alta Valle del Fiume Fortore*", SIC/ZPS-IT8020006 "*Bosco di Castelvetere in Valfortore*"; e SIC-IT8020005 "*Bosco di Castelpagano*", che le attività possano proseguire anche nel periodo febbraio/luglio a condizione "*che la Snam Rete Gas, come prescritto anche dall'ARPA Molise, con l'ausilio dell'ARPA Campania, faccia ricorso ad un naturalista di comprovata esperienza (o figura professionale equipollente) nel campo delle indagini ambientali per monitorare e documentare, eventuali interferenze e/o incidenze o impatti periodicamente causati dalle attività sui luoghi delle opere a garanzia e tutela delle specie a rischio sia della flora che della fauna che caratterizzano i citati siti della Rete Natura 2000*";

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 1781 del 08.05.2015, costituito da n. 13 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITA** la nota del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo prot. 16312 del 10.07.2015, assunta al prot. DVA-2015-0018219 del 13.07.2015, costituita da n. 1 pagina, che allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante, con cui si comunica, in merito alla richiesta di revisione della prescrizione A.14) del Decreto VIA n. DSA-DEC-2009-0000431 del 07.05.2009 avanzata dalla società proponente, che essa "*non risulta avere attinenza alcuna con le specifiche competenze di questa amministrazione, si ritiene che nulla osti, sotto il profilo tecnico, alla modifica della prescrizione A.14) ed alla conseguente rimodulazione del provvedimento finale*";

**PRESO ATTO** che la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nel summenzionato parere n. 1781 del 08.05.2015, ha valutato con riferimento:

- all'interferenza con il SIC IT8020016 "*Sorgenti ed alta Valle del Fiume Fortore*" (Regione Campania), che la costruzione del minitunnel, nel corso di tutto l'anno solare, in assenza di interferenze esterne nell'areale SIC (taglio del soprassuolo e delle componenti vegetazionali presenti), non determina disturbi alle specie faunistiche presenti durante il periodo di riproduzione/nidificazione;

- all'interferenza con il SIC IT7222287 "La Gallinola-Monte Miletto-Monti del Matese" e il SIC IT7222296 "Sella di Vinchiaturò", che stante il fatto che le attività in essere interessano un territorio prettamente agricolo, non determinano frammentazione di habitat e non hanno ricadute significative sulla riproduzione/nidificazione delle specie faunistiche e che pertanto i lavori possano essere eseguiti fino a metà aprile senza restrizioni, e da metà aprile a fine luglio previa presenza di un ornitologo di comprovata esperienza, indicato da Arpa Molise o dalla Regione Molise.

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 alla modifica della prescrizione A.14) del decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-0000431 del 07.05.2009;

### SI DISPONE

la sostituzione della prescrizione n. A.14) del decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-0000431 del 07.05.2009 relativo alla realizzazione di un metanodotto denominato "Biccari - Campochiaro", con la seguente:

Prescrizione A.14)

1) Nell'attraversamento delle aree SIC: Bosco di Castelvetere in Valfortore (SIC/ZPS-IT8020006), Bosco di Castelpagano (SIC-IT8020005), Sella di Vinchiaturò (SIC-IT7222296):

- i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione delle specie faunistiche, cioè nel periodo febbraio-luglio per salvaguardare la riproduzione delle specie che nidificano a terra, e non potranno essere effettuati in contemporanea con le periodiche attività di manutenzione dei canali;
- le aree di cantiere, tranne che per l'uscita in area agricola del SIC "Sorgenti ed alta valle del fiume Fortore" dovranno essere allestite al di fuori della perimetrazione dei siti della Rete Natura 2000 e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla fauna; l'illuminazione del cantiere dovrà essere dimensionata alle effettive esigenze di lavoro e non dovrà essere orientata oltre l'area del cantiere stesso;
- l'ampiezza della fascia di lavoro dovrà essere ridotta a m 18 e per i lavori di cantiere dovranno essere utilizzati veicoli pesanti che rientrano nelle ultime due categorie EURO vigenti.



- la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere, dovrà essere ripristinata per struttura, fisionomia ed età;
  - per tutti gli impianti arborei ed arbustivi che saranno realizzati devono essere previsti interventi di manutenzione per almeno tre anni successivi all'impianto; inoltre dovrà essere favorita, per via naturale o artificiale la ricostruzione del manto erbaceo ed arbustivo con le medesime specie che vegetano spontaneamente sulle aree oggetto dell'intervento e laddove compatibile con la realizzazione degli interventi previsti, dovrà essere evitato il taglio della vegetazione arborea; i percorsi le piazzole e le carraie di accesso alle aree di intervento, dovranno interferire il meno possibile con gli habitat naturali e per quanto possibile, utilizzando percorsi ed aree alternative;
  - in particolare l'attraversamento del fiume Fortore dovrà essere effettuato con la tecnica del Minitunnel con foro in entrata al di fuori del SIC (km 28,100) omonimo ed uscita sul terreno agricolo antistante il fiume in territorio SIC (km 28,800).
- 2) Riguardo all'interferenza con il SIC IT8020016 "*Sorgenti ed alta Valle del Fiume Fortore*" – Regione Campania, i lavori potranno essere eseguiti continuativamente nel corso di tutto l'anno solare, in quanto la costruzione del mini tunnel, in assenza di interferenze esterne nell'areale del SIC (taglio del soprassuolo e delle componenti vegetazionali presenti), non determina disturbi alle specie faunistiche presenti durante il periodo di riproduzione/nidificazione.
- 3) Riguardo all'interferenza con il SIC IT7222287 "*Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese*" – Regione Molise, i lavori possono essere eseguiti fino a metà aprile senza restrizioni e da metà aprile fino a luglio, previa presenza di un ornitologo di comprovata esperienza, indicato da ARPA Molise o dalla Regione Molise, in quanto le attività in essere, interessano un territorio prettamente agricolo, non determinano frammentazione di habitat e non hanno ricadute significative sulla riproduzione/nidificazione delle specie faunistiche.

Si raccomanda alla Snam Rete Gas di attenersi alle indicazioni di cui alle sopra citate note prot. n. 9898 del 30.01.2015 della Regione Molise e prot. n. 323378 dell'11.05.2015 della Regione Campania, laddove non in contrasto con le prescrizioni di cui sopra.



A

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Snam Rete Gas, al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Puglia, alla Regione Campania, alla Regione Molise, all'ARPA Puglia, all'ARPA Campania, all'ARPA Molise, alla Provincia di Foggia, alla Provincia di Benevento, alla Provincia di Campobasso, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, all'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le politiche di sviluppo del territorio, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura delle Regioni Puglia, della Regione Campania e della Regione Molise, ognuna per il rispettivo territorio di competenza, comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati;

La Società Snam Rete Gas provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le autorizzazioni Ambientali.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS , e alla nota prot. 16312 del 10.07.2015 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Roma li,

IL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE  
ATTIVITÀ CULTURALI E DEL  
TURISMO